

SET INFORMATIVO

Assicurazione Incendio Mutui 08A06 Incendio Mutui Top

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione Incendio Mutui



DIP – Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni

Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Incendio Mutui Top 8A06

Impresa con sede legale in Italia iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza individuale che assicura contro i danni al Fabbricato ad uso abitativo, studio o ufficio, provocati da incendio, eventi naturali ed altri eventi assicurati.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre:

ASSICURAZIONE INCENDIO. L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, da:

Incendio

Fulmine

esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi caduta di aeromobili, satelliti e cose da essi trasportate onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili

✓ L'assicurazione copre inoltre:

<u>i danni arrecati al fabbricato per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio,</u> con il massimo di €.5.000,00-per anno e per evento.

le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, con il massimo di €.2.500,00- per anno e per evento.

uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi.

<u>Ricorso Terzi da Incendio: danni cagionati a terzi da incendio del proprio immobile a terzi,</u> sino alla concorrenza di Euro 50.000 per evento ed anno.

Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.



Che cosa non è assicurato?

- Fabbricati ad uso commerciale
- alberi, piante, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole
- × attrezzature sportive e per giochi
- pavimentazioni all'aperto, parati, moquette
- cavi aerei, antenne televisive, paraboliche, impianti elettronici di apertura di cancelli, impianti elettronici antifurto
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendoni, gazebo, lucernai, serre, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto
- pannelli solari di qualsiasi tipologia, insegne.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- ! accaduti in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ! causati con dolo o con colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- ! causati da alluvioni, inondazioni, piene, mareggiate, terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche;
- ! causati da cedimento o movimenti artificiali del terreno;
- ! causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particene atomiche;
- ! subiti da enti non rientranti nella nozione di "fabbricato" come specificato nelle "definizioni;
- ! indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
- da imbrattamento di fabbricati;
- ! alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per gli immobili ubicati in Italia, nello Stato del Vaticano e nella repubblica di S. Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere:

- di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio

In corso di contratto hai l'obbligo dare immediata comunicazione scritta in caso di:

- ogni possibile aggravamento o diminuzione del rischio
- Estinzione anticipata del mutuo

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento nonché l'annullamento del contratto stesso.



Quando e come devo pagare?

L'assicurazione viene prestata a fronte del pagamento, da parte del Contraente, di un premio unico anticipato per tutta la durata del contratto di assicurazione, pari al periodo del mutuo garantito da ipoteca immobiliare.

Il pagamento deve essere effettuato, presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, in contanti (per un importo fino a € 750), ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato nel Certificato di Assicurazione (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo.

La copertura ha termine, senza tacito rinnovo, alle ore 24 del giorno di scadenza contrattualmente previsto.



Come posso disdire?

E' prevista la possibilità di risolvere la polizza in caso di anticipata risoluzione del Mutuo a cui le garanzia sono riferite. In questo ti sarà rimborsata la quota pro-rata del premio netto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

E' anche previsto il recesso dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Puoi recedere dall'assicurazione mediante comunicazione scritta inviata attraverso lettera raccomandata con efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di presenza di vincolo di polizza ogni diritto di recesso deve ottenere preventivamente il consenso dell'Ente Vincolatario.

Assicurazione Incendio Mutui

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A



Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Infortuni - Incendio Mutui Top 08A06

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: www.argo-global.it; e-mail: info@argo-global.it; PEC: argoglobal@pec.argo-global.it

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro.

L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?			
Esclusioni	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP anni.		
Franchigia e Scoperto	 uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine: le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 500,00, per singolo sinistro. tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi: le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 500,00, per singolo sinistro. 		
Rivalse	ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile.		

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?			
	Denuncia di sinistro		
	In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione alla Società, fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi.		
	L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.		
	Assistenza diretta/in convenzione		
	Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta.		
Cosa fare in caso di			
sinistro?	Gestione da parte di altre imprese		
	Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione.		
	Prescrizione		
	I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui è pervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato		
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.		
Obblighi dell'impresa	L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'assicurato, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa firmata dall'assicurato per accettazione.		

Quando e come devo pagare?			
Premio	Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni , i premi sono soggetti all'applicazione di un'imposta pari al 22,25% del premio imponibile a carico del Contraente.		
Rimborso	In caso di recesso della Società dopo un sinistro quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta, e nettato di 50,00 Euro per spese di rimborso.		

Quando comincia la copertura e quando finisce?			
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni		
Sospensione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni			

Come posso disdire la polizza?			
Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto		
Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni			



A chi è rivolto questo prodotto?

Soggetti residenti in Italia che hanno stipulato un mutuo per un Fabbricato ad uso abitativo, studio o ufficio.



Quali costi devo sostenere?

Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 28% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?			
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: PECI: reclami@pec.argo-global.it, Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707. Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.		
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it		
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:			
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> . (Legge 9/8/2013, n. 98).		
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.		
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<u>Liti Transfrontaliere</u> : è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).		

AVVERTENZE:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.



ArgoGlobal Assicurazioni Incendio Mutui Top

Modello 08A06 - edizione Gennaio 2019

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, contenenti:	
a) Glossario	pag. 2
b) Condizioni di Assicurazione	pag. 4
c) Modulo di Proposta	pag. 11
devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizio	ne del contratto

GLOSSARIO

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione

Banca: L'istituto Bancario che eroga il mutuo/finanziamento garantito da ipoteca

immobiliare.

Beneficiario: il soggetto cui spetta l'indennizzo

Certificato di assicurazione: il documento che riporta gli elementi essenziali dell'assicurazione, quali i dati anagrafici dell'Assicurato e quelli necessari alla gestione di contratto, le dichiarazioni dell' Assicurato, il premio, i dati identificativi del rischio assicurato, le eventuali "Condizioni Particolari Aggiuntive".

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione con la Società.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato/Immobile: Il complesso delle opere edili, costituito dai locali di proprietà dell'assicurato o in locazione, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi idrici ed igienici e sanitari, impianti elettrici fissi, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti fissi di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili come pure altri impianti o istallazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi, statue non aventi valore artistico. Rientrano nella nozione di fabbricato le relative pertinenze, quali: box, cantine, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

(Non costituiscono fabbricato: alberi, piante, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, attrezzature sportive e per giochi, pavimentazioni all'aperto, parati, moquette, antenne televisive, paraboliche, impianti elettronici di apertura di cancelli, impianti elettronici antifurto, capannoni presso statici e simili, tendo-strutture, tendoni, gazebo, lucernai, serre, manufatti e baracche in legno o plastica, pannelli solari di qualsiasi tipologia, insegne, cavi aerei).

Franchigia: parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili: sostanze e materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro all'Assicurato o agli aventi diritto.

Implosione: Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

Ipoteca: Diritto reale di garanzia sull'immobile, concesso alla Banca dal Mutuatario a garanzia del credito della Banca Contraente medesima.

Massimale: il limite massimo che per l'evento assicurato verrà indennizzato a termini di condizioni di assicurazione.

Mutuatario: il soggetto che ha stipulato il mutuo immobiliare con la Banca Contraente con garanzia di ipoteca immobiliare.

Mutuo: Contratto di finanziamento disciplinato dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. del 1° settembre 1993 e successive modifiche (T.U.B. - Testo Unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia) - stipulato, a mezzo atto pubblico, tra la Banca ed il Mutuatario.

Polizza: il documento comprovante la natura e la portata del contratto

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società, relativa ad un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazione o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

Rivalsa: Il diritto che l'assicuratore, in forza dell'art. 1916 del codice civile, ha dopo aver pagato l'indennizzo all'Assicurato, di sostituirsi a quest'ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare da quest'ultimo la somma liquidata sotto forma di indennizzo.

Scoperto: la quota in percento dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto: L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

T. U. B.: Testo Unico sulle leggi in materiali bancaria e creditizia di cui al D. Igs 385/93 e successive modifiche e integrazioni.

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

L'Amministratore Delegato

LNZ,-

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

2. Pagamento del premio e decorrenza e scadenza della garanzia

L'assicurazione viene prestata a fronte del pagamento ,da parte del Contraente, di un premio unico anticipato per tutta la durata del contratto di assicurazione pari al periodo del mutuo garantito da ipoteca immobiliare.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel certificato di assicurazione se il premio è stato interamente pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La polizza scade senza necessità di disdetta alla scadenza prevista nella scheda di ciascun Certificato di Assicurazione come già specificato all'art.17 delle presenti Condizioni Generali.

3. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4. Denuncia del sinistri

Il Contraente o l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione del sinistro alla Società, fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi. L'omessa o tardiva comunicazione può comportare sia la perdita del diritto all'indennizzo, sia il riconoscimento di un indennizzo ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

5.Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

6. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE INCENDIO

7. Oggetto dell'assicurazione

L' Assicurazione si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, adibito ad uso abitativo, studio o ufficio (non uso commerciale) da:

- incendio:
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
- ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, i danni arrecati al fabbricato per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, con il massimo di €.5.000,00- per anno e per evento.
- le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, con il massimo di €.2.500,00- per anno e per evento.
- uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d´aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 500,00, per singolo sinistro.
- tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi.
 - Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 500,00, per singolo sinistro.
- Ricorso Terzi da Incendio: danni cagionati a terzi da incendio del proprio immobile a terzi, sino alla concorrenza di Euro 50.000 per evento ed anno.

8. Capitale assicurato

Il capitale assicurato è quello indicato nel Certificato di polizza

Il capitale assicurato si intende costante per tutta la durata dell'assicurazione.

L'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto, non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile.

9. Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'ari 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a somma maggiore di quella assicurata.

10. Premio

Il Contratto è a premio unico ed è versato in un'unica soluzione. Il premio è calcolato sull'intera durata del contratto e calcolato applicando il tasso indicato alla somma assicurata e moltiplicato per il numero delle annualità previste dal piano di ammortamento del mutuo se presente o della durata prescelta. Si precisa che tale tasso è inferiore a quello che sarebbe applicato nel caso in cui il Contratto prevedesse il pagamento di premi annuali.

11. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) Verificatisi in occasione atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati con dolo o con colpa grave dell' Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

- c) causati da alluvioni, inondazioni, piene, mareggiate, terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche:
- d) causati da cedimento o movimenti artificiali del terreno;
- e) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particene atomiche;
- f) subiti da enti non rientranti nella nozione di "fabbricato" come specificato nelle "definizioni;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
- h) da imbrattamento di fabbricati;
- i) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

12. Colpa grave

A parziale deroga dell'art. 11 - lettera b) delle presenti Condizioni , la Società risponde dei danni arrecati al fabbricato assicurato, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato

13. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed L'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

14. Obblighi del Contraente -Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente-Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C..
- b) dare avviso alla Società entro tre giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro ai sensi dell'art. 1913 c.c.. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c..

L'assicurato è tenuto altresì a:

- c) comunicare alla Società l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti il fabbricato assicurato.
- d) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.
- f) dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro, oltreché della realtà e dell'entità dei danni, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

15. Coesistenza di più assicurazioni

Nel caso in cui per il medesimo rischio siano state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori, la Società provvederà alla liquidazione dell'intero indennizzo, come determinato dalle Condizioni di Assicurazione, fatto salvo il suo diritto di

regresso verso gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

16. Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno; dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro; occulta, sottrae o manomette cose salvate; adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti; altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso perde il diritto all'indennizzo.

17. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o l'Assicurato o persona dallo stesso delegata.

In caso di controversia tra le parti, l'ammontare del danno indennizzabile può essere demandato, su concorde volontà delle Parti, ad arbitrato irrituale composto da due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire l'autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art.5. D.LGS 20/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.

18. Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.8;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 13.;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitrato irrituale ai sensi dell'art.8, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

19. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo delle parti distrutte e per la riparazione di quelle danneggiate, al netto del valore dei residui.

L'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro e le spese di salvataggio devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

20. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno.

21. Validità territoriale

L'assicurazione vale per gli immobili ubicati in Italia, nello Stato del Vaticano e nella repubblica di S. Marino.

22. Facoltà di recesso e scioglimento del contratto a seguito di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, le parti possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato ha effetto:

- 1) dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato;
- 2) trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dalla Società.

La Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa l'80% della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

23. Operatività delle Garanzie

Le garanzie sono operative a condizione che i fabbricati nei quali sono ubicate le abitazioni assicurate: siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali; non contengano industrie, cinematografi, teatri o grandi empori, depositi agricoli.

Per le abitazioni nonché per le pertinenze costituite da fabbricati o altri manufatti adibiti a riparo o deposito, le garanzie sono operative a condizione che le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto esterno del tetto siano in materiali incombustibili.

24. Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare, in sede di stipula del presente contratto di assicurazione, l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti il fabbricato assicurato, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

25.Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione, da parte del Contraente, di elementi di aggravamento del rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio ed il Contraente non abbia agito con dolo.

26. Decorrenza e termine dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del mutuo garantito da ipoteca

immobiliare o in mancanza di abbinamento al mutuo, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ed ha termine, senza tacito rinnovo, alle ore 24 del giorno di scadenza contrattualmente previsto.

27. Diritto di Recesso.

Il Contraente ha diritto di recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza della presente assicurazione, a mezzo di lettera raccomandata AR, indirizzata alla Società. L'eventuale premio netto pagato verrà rimborsato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nettato di 50,00 Euro per spese di rimborso, esclusivamente con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario della polizza.

Il Contraente ha diritto di recedere ai sensi dell'Art.1899 del C.C., in caso di polizze poliennali, trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni e e con rimborso del premio se corrisposto in unica soluzione, nei termini previsti all'Art.22 delle Condizioni di Assicurazione

27 bis- Estinzione anticipata del Mutuo

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato estingua il mutuo in anticipo rispetto al naturale piano di ammortamento, ha facoltà di:

- 1. mantenere attiva la garanzia totalmente a proprio favore per la durata originariamente stabilita.
- richiedere il rimborso del premio unico corrisposto, relativamente al periodo che intercorre dalla data di estinzione del mutuo e la scadenza della garanzia. Qualora ciò avvenga sarà rimborsato il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle spese di rimborso calcolate in 50 Euro.

28. Variazione del Mutuo o del Mutuatario

In caso di variazione del Mutuo o del Mutuatario il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società. La variazione verrà recepita dalla Società mediante emissione di apposita appendice sottoscritta dalle parti.

Nel caso di variazione del Mutuatario, i diritti e gli obblighi, derivanti dal contratto di assicurazione, vengono trasferiti – mediante apposita appendice contrattuale. Se il Mutuatario entrante, si rifiuti di sottoscrivere la suddetta appendice e comunichi alla Società di non voler subentrare nel contratto di assicurazione, la garanzia assicurativa si considererà decaduta dalle ore 24 della ricezione da parte della Società della suddetta comunicazione di rifiuto, ed il premio assicurativo rimanente verrà restituito all'Assicurato con le modalità previste dal precedente Art.18 come anticipata risoluzione del mutuo.

Tutte le comunicazioni relative ai casi riportati negli artt. 18 e 19, devono essere effettuate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a:

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., via Guido D'Arezzo 14,00198 Roma.

29. Tolleranze

a) La garanzia si intende valida anche quando nei locali si effettueranno opere murarie di qualsiasi specie o natura ed altri lavori di restauro, di allestimento, di impianti termici in genere, ripristino di fissi e di infissi relativi a fabbricati e loro accessori e pertinenze, ciò anche quando vengono usati e depositati gas in genere. E' tollerata l'esistenza di scorte di infiammabili di qualunque genere e natura in quantità connesse alle attività svolte

nell'immobile. Tali scorte sono escluse dall'assicurazione.

b) Si conviene che l'assicurazione si intende operante anche se, limitatamente ai primi due anni di assicurazione, qualora vengano utilizzati o installati a nuovo o vengano trasformati impianti in genere per i quali non sia ancora completato l'iter burocratico delle varie autorizzazioni richieste dall'Autorità.

30. Clausola di Vincolo

Il Contratto di Assicurazione è vincolato a favore della Banca indicata nel Certificato di Assicurazione, quale creditrice privilegiata in virtù di atto pubblico, se indicato. Pertanto la Società si obbliga a:

- riconoscere il presente vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso della Banca;
- a pagare esclusivamente alla Banca l'importo dell'indennizzo, salvo che la Banca stessa richieda alla Società che l'indennizzo sia pagato, parzialmente o integralmente, all'Assicurato o ai suoi aventi causa anche in caso di estinzione anticipata del mutuo;
- a non apportare al contratto di assicurazione alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca ed a notificare alla medesima tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

Qualora non fosse indicato l'Ente Vincolatario le garanzie operano a favore del Contraente/Assicurato

ARGOGLOBAL INCENDIO MUTUI TOP

			prodotto	cod.Int	erm.		
Contraent	e						1
indirizzo			comune				
cap			provincia				
Part. IVA			Cod. Fisc.]
Ubicazion	e del rischio						1
Tipo di Ben							
indirizzo							
comune			cap	p	rovincia		
		4-11					1
	contratto	dalle ore 24 del		alle ore 2			
tacito rinno	VO	frazionamento coassicurazione	NO		quietanza	100%	
	Assicurative - limiti			nostra qu		100%]
Vincolo							j
Premio da	pagare						
		premio netto	accessori	Imponibile	Imposte	premio lordo	1
ata alla firma	in euro			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			1
ate successiv							1
Data di emi							-
Il sottoscrit Data di inca	to Intermediario dichi	ara di ricevere l'im	porto di euro L'INTERMEDIARIO			per saldo della	prese

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:
a) i fabbricati hanno le caratteristiche di cui alla definizione "fabbricato" delle condizioni di polizza
"ARGOGLOBAL INCENDIO MUTUI TOP"

b) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;

c) nell'ultimo biennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio.

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni di polizza "ARGOGLOBAL INCENDIO MUTUI TOP" che il Contraente dichiara di aver letto accettato e ricevuto.

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni di polizza "ARGOGLOBAL INCENDIO MUTUI TOP" :

- 14 Obblighi del Contraente -Assicurato in caso di sinistro
- 16 Esagerazione dolosa del danno
- 22 Facoltà di recesso e scioglimento del contratto a seguito di sinistro.
- 27 Diritto di Recesso.

27bis - Estinzione anticipata del Mutuo

28 - Variazione del Mutuo o del Mutuatario

La presente polizza è stata redatta in TRE originali ad un solo effetto ed è composta da 18 pagine che il Contraente dichiara di ricevere ed accettare.

IL CONTRAENTE	ArgoGlobal
	Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Set Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da: documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

IL CONTRAENTE		

INFORMATIVA SCRITTA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013

Gentile Cliente,

la informiamo che, per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013 per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa. Per i contratti già in essere, per i quali vige lo stesso obbligo, potrà consultare la sua posizione assicurativa a partire dal 30/06/2014, accedendo via web ad apposita "Area Riservata"

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le credenziali personali di accesso seguendo i seguenti passaggi:

- 1. Acceda al sito "www.argo-global.it",
- 2. Clicchi su "Enter"
- Clicchi su "Area Clienti Area Riservata"
- Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti
- 5. Inserisca i dati che le vengono richiesti:
 - codice fiscale o Partita Iva
 - numero di una polizza che ha sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.); deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto
 - username, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso
 - un suo indirizzo di posta elettronica (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti"):
 - una domanda e una risposta a suo piacimento, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa
 - clicchi su "registrati"
- 6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la comunicazione e-mail di conferma della registrazione, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della password che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail
- Entri nuovamente nell' Area Riservata del sito www.argo-global.it, clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti Area Riservata"
- Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero username e la password;
- Clicchi su "ACCEDI" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;
- 10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di cambiare la password originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).
- 11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul singolo contratto, ne selezioni il numero.
- 12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet www.argo-global.it, sezione Area Clienti Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito www.argo-global.it, clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati

richiesti. Le informazioni contenute nell'"Area Riservata" sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.

Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all"Area Riservata" è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate.

Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: 800993888

ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.

Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)

Contraente		
residenza	comune	
сар	provincia	
Part. IVA	Cod. Fisc.	

Informazioni personali

Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci formisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet www.arqo-qlobal.it nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.

Informativa

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro riconosciuti dal quadro normativo vigente.

Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it, prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

Consenso

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l'informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:

- di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.

Lei si impegna, quindi, fomire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it nell'apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fomire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fomire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.

Minimizzazione e notifica

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.

Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell'interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.

Allegato 1: Informativa

Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)

Caro assicurato/beneficiario.

in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all'articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento"), effettuato da ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("ArgoGlobal"), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirTi gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

1. Finalità e modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirTi la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:

- 1) amministrative;
- contabili;
- organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l'ottimizzazione dei processi);
- di gestione sinistri;
- per condurre attività anti-frode:
- di gestione reclami;
- ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all'occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in ArgoGlobal.

Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai sequenti soggetti o categorie di soggetti:

- provider informatico;
- società di Outsourcing sinistri;
- rete peritale o medica;
- accertatori antifrode;
- istituti di credito.

I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni relative all'interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall'Autorità giudiziaria.

3. Natura del trattamento

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l'eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.

4. Tempo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.

Diritto di accesso

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

6. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d'Arezzo, 14, Roma. Oltreché presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all'indirizzo di posta elettronica privacy@argo-global.it. La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail

Roma, lì

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.	Per ricevuta
Il Titolare del trattamento	L'Assicurato
2000,-	

Consenso

A seguito dell'informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata "concessione del consenso", il consenso per i trattamenti elencati nell'informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679

110	Tichicata dello ateaso di acriai del rregolamento del 2010/075.			
	Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1	Accordo il	■ Nego il consenso	
	(finalità del trattamento), numero 7).	consenso		
	(apporre una croce nella casella prescelta)			
[L'	Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il			
	consenso]			